

REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Adozione del regolamento

- 1. L'Assemblea dei Soci adotta il presente Regolamento il quale rappresenta lo strumento normativo che definisce i requisiti necessari per entrare a far parte della compagine sociale, individua le modalità che presiedono all'elezione dei Soci e disciplina il funzionamento dell'organo assembleare.
- 2. Esso sostituisce ogni altra normativa in materia attualmente in vigore.

Articolo 2 Assemblea dei Soci

- 1. L'Assemblea dei Soci costituisce la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'originaria Cassa di Risparmio di Rieti istituita in data 24.01.1846.
- 2. Essa è Organo della Fondazione e svolge le funzioni e prerogative contemplate nello Statuto della Fondazione e nel presente Regolamento.

PARTE II

SOCI

Articolo 3 Soci

- 1. Il numero massimo dei Soci è 100 che comprende:
- Soci Vitalizi:

le persone fisiche che hanno acquisito la qualità di Socio anteriormente al 28 Febbraio 1996;

- Soci Ordinari:
 - le persone fisiche che hanno acquisito la qualità di Socio a partire dal 28 Febbraio 1996.
- 2. I Soci devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione, del lavoro e della cultura e devono essere in possesso di esperienza, conoscenza ed attitudine nei settori cui sono rivolti gli interventi della Fondazione.
- 3. I Soci devono essere in possesso di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 468 dell'11 novembre 1998.
- 4. I soci non possono vantare diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.

Articolo 4 Acquisizione della qualità di Socio

- 1. La qualità di Socio Ordinario si acquisisce con la elezione da parte dell'Assemblea, deliberata a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci in carica. I soci sospesi non partecipano, quindi, alla votazione e non devono considerarsi nel quorum, ma possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto. La designazione deve essere effettuata da almeno un sesto dei Soci in carica e presentata, unitamente ad un curriculum vitae, al Segretario Generale nei termini stabiliti dal Collegio di Presidenza.
 - Il curriculum vitae deve contenere, in modo ampio e dettagliato, l'attività svolta, l'esperienza e la conoscenza acquisita nei settori di operatività della Fondazione.
- 2. In caso di mancata elezione da parte dell'Assemblea, la stessa persona può essere nuovamente proposta solo dopo che siano decorsi quattro anni dalla data della

mancata elezione.

I Soci Ordinari durano in carica per un periodo di 10 anni e possono essere rieletti per una sola volta. Sessanta giorni prima della scadenza dalla carica del socio ordinario, il Presidente dell'Assemblea lo invita a manifestare la propria disponibilità ad essere rinnovato nell'incarico e, in caso affermativo, a produrre l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.

La rielezione avviene con le stesse modalità di cui al precedente comma 1),con esclusione delle designazione effettuata da 1/6 dei soci.

Articolo 5 Verifica dei requisiti per l'ammissione a Socio

- 1. La verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a Socio previsti dal 2° comma dell'art. 3 del presente Regolamento è di competenza esclusiva del Collegio di Presidenza integrato da numero quattro soci, scelti dall'Assemblea.
- 2. Avvenuta l'elezione del nuovo socio, il Presidente del Collegio di Presidenza, nel termine di dieci giorni, provvede ad inviare al domicilio dello stesso una lettera raccomandata contenente l'invito a produrre entro i successivi quindici giorni la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione sull'inesistenza delle situazioni impeditive di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 468 dell'11 novembre 1998;
 - b) certificato generale del casellario giudiziario;
 - c) certificato dei carichi penali pendenti.
- 3. Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, il Collegio di Presidenza dichiara la nomina del nuovo Socio.

Articolo 6 Cause generali di decadenza e di sospensione

1. Perdono la qualità di Socio della Fondazione coloro che in qualunque momento non siano più in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento o vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità con le finalità od il prestigio della Fondazione, nonché i Soci, esclusi i vitalizi, che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare alla Assemblea dei Soci in tre adunanze ordinarie consecutive.

- 2. I Soci devono dare tempestiva comunicazione delle sopravvenute cause di decadenza che li riguardano.
- 3. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Collegio di Presidenza.
- 4. La qualità di Socio viene meno anche a seguito di dimissioni.
- 5. I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.
- 6. Qualora un socio sia nominato in un organo della Fondazione o assuma le funzioni di Segretario Generale, di amministrazione, direzione o controllo presso le società bancarie conferitarie o partecipate e loro controllate o partecipate, la sua qualità di socio è sospesa per tutta la durata della carica ed il periodo di dieci anni continuerà a decorrere al termine del mandato.

PARTE III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 7 Competenze

- 1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci:
 - a) l'elezione dei soci della Fondazione;
 - b) l'approvazione delle norme che regolano il proprio funzionamento, la propria composizione ed i requisiti dei soci;
 - c) la designazione del 50% dei componenti il Consiglio di Indirizzo da individuare fra i soci in carica da almeno due anni. Tale designazione è presa con voto a scrutinio segreto e risulteranno designati, per ciascun settore, in prima votazione coloro che avranno ottenuto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, nelle ulteriori votazioni, da effettuarsi nella stessa seduta, o in una seduta da convocarsi successivamente, il voto favorevole di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In caso di parità fra due o più candidati si procederà ad ulteriori votazioni fin quando uno di essi non avrà ottenuto un maggior numero di voti rispetto agli altri e comunque non inferiore ad un terzo degli aventi diritto al voto. I Soci sospesi non partecipano alla votazione e non devono essere considerati nel quorum.
 - d) la formulazione di pareri non vincolanti sulle modifiche statutarie, nonché sulle operazioni di trasformazione o fusione della Fondazione in altri Enti. Tali pareri devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale l'Organo competente procederà, comunque, alla deliberazione;
 - e) la formulazione di pareri non vincolanti sulla devoluzione del residuo patrimonio in caso di liquidazione della Fondazione. Anche tali pareri devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale l'Organo competente procederà, comunque, alla deliberazione;
 - f) la formulazione di pareri non vincolanti sul piano programmatico annuale e pluriennale nonché su ogni altra questione che il Consiglio di Indirizzo ritenga opportuno sottoporre all'Assemblea. Anche tali pareri devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale l'Organo competente procederà, comunque, alla deliberazione;
 - g) la predisposizione di un codice etico;
 - h) la nomina di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
 - i) la modificazione del presente Regolamento;
 - j) l'integrazione dei componenti la Commissione di cui all'art. 5 e all'art. 8 del presente Regolamento.
 - k) la predisposizione di un elenco di almeno sei Soci tra i quali, in caso di contenzioso

- che coinvolga il Collegio di Presidenza nelle sue funzioni o uno dei suoi componenti, individuare un Collegio di Probiviri costituito da tre membri, che sarà chiamato a giudicare con le modalità di cui ai successivi art. 11 e 12.
- 2. L'Assemblea entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio da parte del Consiglio di Indirizzo effettua una verifica sull'operato degli organi della Fondazione in termine di giudizio etico, formula proposte al Consiglio di Indirizzo circa l'attività dell'Ente e dà voce alla rappresentanza storica degli interessi della Fondazione già Cassa di Risparmio di Rieti.

Articolo 8 Designazione dei componenti il Consiglio di Indirizzo

- 1. La scelta dei componenti il Consiglio di Indirizzo, da designare per la successiva nomina da parte degli organi competenti della Fondazione viene effettuata tra una rosa di nominativi, individuati fra i soci in carica, in numero di almeno il doppio dei designandi, proposta all'Assemblea dei Soci da una Commissione composta dal Collegio di Presidenza integrato da numero tre Soci, scelti dall'Assemblea.
- 2. Per formare la rosa di cui sopra, la Commissione, così costituita, recepirà ed esaminerà, ai sensi dello Statuto, tutte le eventuali candidature presentate dai Soci e pervenute, alla Segreteria della Fondazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, che dovrà procedere alle designazioni.

 La Commissione potrà integrare la rosa dei nominativi tenendo presente, per quanto possibile, i settori di intervento della Fondazione.
- 3. La rosa dei designandi dovrà essere depositata dalla Commissione, presso la Segreteria della Fondazione, almeno tre giorni prima della seduta Assembleare.

Articolo 9 Presidente dell'Assemblea dei Soci

- 1. Il Presidente dell'Assemblea deve essere scelto tra i Soci della Fondazione.
- 2. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Soci presenti alla seduta o rappresentati, salvo che avvenga per unanime acclamazione.
- 3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, formula l'ordine del giorno, dirige e modera la discussione, proclama i risultati delle votazioni ed assicura il rispetto del presente Regolamento.

- 4. L'Assemblea provvede inoltre, con le stesse modalità di cui al comma 2, alla nomina dei due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, i quali sono chiamati a collaborare con il Presidente ed a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento.
- 5. Il Presidente e i due Vice Presidenti dell'Assemblea durano in carica per quattro anni. Possono essere rieletti per una sola volta.

Articolo 10 Collegio di Presidenza

- 1. Il Collegio di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti dell'Assemblea di cui uno Vicario secondo le indicazioni dell'Assemblea.
- 2. Il Collegio di Presidenza nello svolgimento delle sue funzioni di Collegio dei Probiviri provvederà, coadiuvato dai Soci dell'elenco di cui al punto k del precedente art. 7, alla stesura del codice etico della Fondazione.
- 3. Il Collegio di Presidenza svolge, fatta eccezione dei casi di incompatibilità legate alle sue funzioni o a uno dei suoi componenti, le funzioni di Collegio dei Probiviri ai fini di assicurare il rispetto del codice etico della Fondazione, verifica la sussistenza dei requisiti per l'acquisizione della qualità di Socio e dichiara la decadenza dei Soci.

Articolo 11 Collegio dei Probiviri

- 1. Il Collegio di Presidenza svolge ordinariamente le funzioni di Collegio dei Probiviri. Nel caso di incompatibilità dello stesso Collegio dovute alle sue funzioni o a uno dei suoi componenti, l'Assemblea nomina un Collegio di Probiviri di tre membri attingendo nello specifico elenco di Soci deputati a tali funzioni di cui al punto k dell'art. 7.
- 2. Il Collegio di Presidenza nella sua funzione di Collegio dei Probiviri è convocato presso la sede della Fondazione od altrove ad iniziativa del Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal Vice Presidente Vicario, con lettera spedita almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero su segnalazione di almeno n.5 Soci. Nel caso di Collegio dei Probiviri nominato dall'Assemblea per incompatibilità del Collegio di Presidenza, la convocazione è effettuata dal Socio più anziano che assume anche le funzioni di Presidente.
- 3. Per il regolare funzionamento del Collegio deve essere sempre presente la totalità dei

componenti.

- 4. In caso di motivato impedimento di uno o più Probiviri, la riunione dovrà essere differita nei successivi otto giorni. L'ingiustificata assenza per tre riunioni consecutive determina l'immediata decadenza dall'incarico.
- 5. Il Collegio assume le decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.
- 6. Ai componenti il Collegio dei Probiviri, in analogia a quanto previsto per i componenti delle altre commissioni, non spetta alcun compenso-

Articolo 12 Modalità per l'adozione dei provvedimenti

- 1. Il Collegio dei Probiviri deve in ogni caso sentire il Socio od il rappresentante dell'organo soggetto all'accertamento disciplinare.
- 2. Il Socio o l'organo deferiti hanno facoltà di produrre una difesa scritta e debbono in ogni caso integrare i propri strumenti difensivi entro 20 giorni dalla comunicazione dell'addebito.
- 3. Il Collegio dei Probiviri deve improrogabilmente pronunciare la decisione entro il novantesimo giorno successivo al deferimento.
- 4. La decisione deve essere comunicata al Socio od all'Organo deferito entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla sua pronuncia.
- 5. I verbali di udienza e decisioni del Collegio devono essere stesi dal Segretario Generale della Fondazione, in funzione di cancelliere, devono essere sottoscritti dai membri del Collegio e dal cancelliere medesimo, e devono essere conservati a cura dello stesso Segretario Generale in un apposito libro.

Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea dei Soci avviene ad iniziativa del Presidente dell'Assemblea o del Vice Presidente mediante invio ai Soci, anche a mezzo di posta elettronica, quindici giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

- 2. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.
- 3. Il Presidente, inoltre, provvede alla convocazione dell'Assemblea qualora ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei Soci in carica.

Articolo 14 Numero legale e deliberazioni

- 1. In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando sia presente o rappresentato un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica.
- 2. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
- 3. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Nessun Socio può essere portatore di più di una delega né può farsi rappresentare per più di tre adunanze consecutive. Il Collegio di Presidenza, qualora riscontri che un Socio si sia fatto rappresentare per più di tre adunanze consecutive, invita il Socio stesso a valutare l'opportunità della propria permanenza nell'Assemblea e ad assumere le conseguenti decisioni.
- 4. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui lo Statuto preveda maggioranze diverse.
- 5. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
- 6. Quando la votazione è palese in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Articolo 15 Votazioni

- 1. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.
- 2. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo a scrutinio segreto.
- 3. Nelle votazioni con dichiarazione palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nella sala o per votazione nominale.
- 4. Nelle votazioni per scheda segreta i voti sono espressi deponendo nell'urna l'apposita

scheda. Il Presidente dell'Assemblea nomina, scegliendoli tra i Soci, due scrutatori i quali accertano la regolarità delle votazioni e sottoscrivono le schede di votazione e la tabella riepilogativa dell'avvenuto spoglio delle schede stesse.

- 5. Il Segretario dell'Assemblea è nominato dal Presidente della stessa e provvede alla redazione del verbale.
- 6. I risultati delle votazioni sono proclamati dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 16 Libri obbligatori

Il Segretario Generale della Fondazione provvede alla tenuta ed alla conservazione del Libro dei Soci, del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei Probiviri e delle Adunanze del Collegio di Presidenza.

Articolo 17 Validità del Regolamento

Il Presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.